Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 24 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 settembre 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 18 *ottobre* 1938-XVI, *registro* 29 *Africa Italiana, foglio* 198.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Consolo Antonino fu Nicola e fu Lombardo Santa, nato a Messina il 13 febbraio 1896, 1° capitano in s.p.e. comandante il IX battaglione eritreo. — Comandante di una colonna composta di un battaglione indigeni e di un pezzo da 75/13, scortante una carovana rifornimenti, in una imboscata tesagli dopo lunghe ore di marcia, da agguerrite formazioni ribelli, fronteggiava la situazione con grande perizia, slancio e valore. Passato al contrattacco, sgominava l'avversario; mettendolo in fuga disordinata, dopo aver catturato armi, munizioni ed aver causato gravi perdite al nemico che lasciava sul terreno lo stesso capo. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Bertoldo Tommaso fu Bernardo e di Scala Teresa, nato a Ivrea il 1° febbraio 1904, tenente s.p.e. aiutante maggiore nel IX battaglione eritreo. — Aiutante maggiore di battaglione indigeni, durante un improvviso combattimento, organizzava efficacemente il servizio dei collegamenti e nei momenti più critici della lotta, sotto il fuoco, volontariamente recapitava gli ordini e la parola d'incitamento del comandante. Accortosi che una mezza compagnia era rimasta senza ufficiale, d'iniziativa ne prendeva il comando ed, alla testa di essa, si lanciava alla baionetta contro forte nucleo di ribelli che minacciava il fianco del battaglione fugandolo. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Di Iorio Lucio fu Felice e fu Armanda Buffarini, nato il 13 dicembre 1906 a Roma, tenente s.p.e. del IX battaglione eritreo. — Con sprezzo del pericolo, si lanciava alla testa del suo reparto, sotto intenso fuoco, contro una forte posizione avversaria, che conquistava vincendo a colpi di bombe a mano la tenace resistenza dei difensori. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Gasperoni Carlo di Enrico e fu Bonanno Maria, nato il 4 maggio 1905 a Roma, tenente complemento del IX battaglione eritreo. — Durante un combattimento, animatore instancabile dei dipendenti, con slancio e valore li guidava al contrattacco contro rilevanti forze ribelli, loro infliggendo sensibili perdite e sventando una minaccia di aggiramento. Contribuiva efficacemente al successo. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Pizzonia Vincenzo di Emilio e di Carolina Comerci, nato il 29 novembre 1900 a Vallo della Lucania (Salerno), tenente s.p.e. dell'XI battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia in avanguardia, con rapidità ed ardimento, sotto improvvise raffiche di fuoco nemico, alla testa del proprio reparto, incalzava e fugava forti nuclei avversari, impedendone lo sconfinamento nel vicino territorio inglese. Per non determinare incidenti di frontiera, limitava la propria azione di fuoco, agendo invece con riuscito movimento, che fruttava la cattura di armi e prigionieri. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Rossi Aurelio fu Francesco e fu Olimpia Monaldi, nato il 16 gennaio 1898 a Roma, capitano complemento del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia in avanguardia, improvvisamente attaccato da rilevanti forze ribelli appostate in posizione dominante, le contrattaccava prontamente, con arditezza ed energia. Guidando i suoi uomini all'assalto annientava a colpi di bombe a mano, un forte nucleo di ribelli asserragliatisi a difesa. Impegnava poi, in ripetuti corpo a corpo, le restanti forze nemiche che costringeva alla fuga, abbandonando sul terreno numerosi morti, fra i quali lo stesso capo. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Vassallo Vittorio fu Francesco e fu Emma Cavalieri, nato a Napoli il 4 luglio 1898, capitano in s. p. e. del I battaglione indigeni. — Comandante di compagnia indigeni facente parte di una colonna operante in territorio infestato da ribelli, attaccava e disperdeva con decisione ed intelligente manovra forti nuclei avversari che disturbavano l'avanzata del battaglione. Alla conquista di un abitato, con abile mossa portava la sua compagnia all'assalto contro un centro di fuoco, infliggendo perdite e catturando armi e munizioni. Sempre fra i primi e di costante esempio ai dipendenti. — Lekemti - Argiò - Gore - Bonga, 12 ottobre-13 dicembre 1936-XV.

Zambelli Primo di Giovanni e di Ada Caccia Franceschetti, nato il 19 maggio 1907 a Mantova, tenente s.p.e. del IX battaglione eritreo. — Comandante interinale di compagnia mitraglieri, sotto intenso fuoco avversario, dirigeva con calma e perizia il fuoco delle sue armi sul nemico incalzante, causandogli gravi perdite. Inviato con una sezione in rinforzo ad una compagnia di retroguardia, personalmente azionava una mitragliatrice e con precise raffiche disperdeva nuclei nemici. Combattente valoroso e tenace, già distintosi in precedenti azioni. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Zingoni Mario fu Gustavo e di Maddalena Venturi, nato il 13 settembre 1899 a Pontedera (Pisa), capitano s.p.e. del R.C.T.C. della Somalia. — Ufficiale di collegamento del Comando truppe si spingeva in ardite e ripetute ricognizioni, sotto intenso fuoco nemico, fin oltre le nostre prime linee riuscendo a fornire precise informazioni per lo sviluppo dell'azione. Durante la conquista di Mega, occupava d'assalto, alla testa di un pugno di uomini, una forte e munita posizione avversaria. Esempio di virtù militari e di sprezzo del pericolo. — Mega, 24-25 giugno - Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Bozzi Tullio di Giulio e di Angela Podersai, nato a Trieste il 5 settembre 1908, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone avanzato, incaricato di aggirare un'ala del nemico, si lanciava arditamente alla testa del proprio reparto. Con celerità, attraverso terreno rotto ed insidiato, raggiungeva l'avversario, sorprendendolo e disperdendolo. Proseguiva quindi arditamente nell'azione, assolvendo pienamente il compito affidatogli. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Campanella Francesco di Luigi e fu Graci Margherita, nato il 16 ottobre 1907 a Palermo, tenente s.p.e. dell'XI battaglione arabo somalo. — Aiutante maggiore di un battaglione impegnato in combattimento in condizioni particolarmente delicate e difficili per la vicinanza del confine inglese, sotto intenso fuoco, si prodigava nel fare pervenire gli ordini ai reparti. Ripetutamente e d'iniziativa percorreva con pochi uomini la linea di confine, onde evitare lo

sconfinamento dei reparti. Con contegno sicuro e deciso impediva che elementi nemici riparassero in territorio inglese. Contribuiva efficacemente alla riuscita della azione. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Cantarella Fioravanti di Giuseppe e di Sorrentino Domenica, nato il 17 ottobre 1907 a Lentini (Siracusa), sottotenente medico del IX battaglione eritreo. — Ufficiale medico di battaglione indigeni, durante un combattimento con slancio e sprezzo del pericolo contribuiva alla raccolta dei feriti assistendoli e curandoli sotto intenso fuoco nemico, dando esempio di elevato senso del dovere e di abnegazione. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Daniele Antonio fu Vitaliano e fu Marsaro Teresa, nato il 13 giugno 1910 a Cerva (Catanzaro), sottotenente complemento del 1° gruppo bande armate di confine. — Vice comandante di sottogruppo bande, coadiuvava brillantemente il proprio comandante nella marcia di avvicinamento. Nell'attacco si distingueva per iniziativa ed ardire, trascinando sotto il fuoco, i propri dipendenti ad un irresistibile assalto che assicurava il successo. — Moiale, 29 giugno 1936.

Gaeta Ciro di Luigi e di Anna Tarallo, nato il 19 marzo 1908 a Portici (Napoli), tenente s.p.e. del 1° gruppo bande armate di confine. — Tenente comandante di un sottogruppo bande, già comportatosi valorosamente in altri combattimenti, guidava il proprio reparto con serenità ammirevole e con grande perizia alla conquista dell'obiettivo assegnatogli. Sebbene fatto segno ad intenso fuoco di fucileria, attaccava con impeto e valore, travolgendo ogni resistenza e contribuendo al successo finale. — Moiale, 29 giugno 1936.

Mancini Carlo fu Valentino e fu Irene Ceva, nato il 2 luglio 1893 a Dogliano (Cuneo), 1° capitano complemento del 16° reggimento artiglieria Sabauda. — Ufficiale addetto ad un comando di brigata indigeni, ripetutamente inviato a recapitare ordini ai battaglioni impegnati in combattimento, attraverso zona intensamente battuta, assolveva il compito con calma, zelo e coraggio. Contribuiva efficacemente al successo, fornendo al comandante notizie che consentivano l'esatta valutazione della situazione. — Funetti, 20 agosto 1936.

Marini Luigi di Luciano e di Trionfini Virginia, nato il 5 luglio 1912 a Mestre (Venezia), sottotenente dell'XI battaglione arabo-somalo. — Comandante di un plotone fucilieri, incurante del fuoco avversario, arditamente portava con celerità e sicurezza i propri ascari sulle posizioni avversarie, percorrendo terreno reso insidioso da gruppi di sbandati. Cooperava efficacemente alla riuscita dell'azione. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Marocco Domenico fu Giovanni e di Elvira Bruni, nato il 20 agosto 1907 a Supino Frosinone, tenente s.p.e. dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di un plotone fucilieri, incurante del fuoco avversario, arditamente portava con celerità e sicurezza i propri ascari sulle posizioni avversarie, percorrendo terreno reso insidioso da gruppi di sbandati. Cooperava efficacemente alla riuscita dell'azione. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Nicosia Giovanni fu Nicolò e di Giacoma Giuliano, nato il 23 febbraio 1897 a Messina, capitano s.p.e. del IX battaglione indigeni. — Comandante di compagnia, guidava con decisione e bravura i suoi uomini all'attacco contro il fianco dell'avversario che tentava di accerchiare la compagnia di avanguardia. Sventava la manovra in atto ed infliggeva al nemico sensibili perdite, brillantemente assolvendo la missione affidatagli. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Orazi Alfredo fu Emidio e di Rosa Fabbri, nato il 28 novembre 1899 a Roma, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante del plotone comando di battaglione, si prodigava, in un combattimento svoltosi in prossimità del confine inglese, per impedire lo sconfinamento delle truppe impegnate. Dava prova di avvedutezza e sprezzo del pericolo, riuscendo di prezioso ausilio al proprio comandante. Con azione energica e decisa impediva ad elementi avversari in fuga di passare oltre il confine. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Padovani Giuseppe di Francesco e fu Teodolinda Dussin, nato il 20 agosto 1893 a Pieve di Soligo (Treviso), 1° capitano s.p.e. dell'XI battaglione arabo-somalo. — Capitano a disposizione di un battaglione impegnato in difficile combattimento, in prossimità del confine inglese, assolveva encomiabilmente il compito affidatogli di seguire, sotto il fuoco, lungo il confine stesso, le truppe in attacco, per impedirne lo sconfinamento. Conscio della necessità di non provocare incidenti, conteneva l'azione di fuoco delle truppe, agendo con avveduto movimento avvolgente. Concorreva efficacemente al successo dell'azione. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Parisi Mario di Raffaele e di Aceto Maria, nato il 14 gennaio 1911 a S. Agata dei Goti (Benevento), sottotenente complemento del 1° gruppo bande armate di confine. — Vice comandante di sottogruppo bande, calmo e deciso, incurante di una continua minaccia di avvolgimento, guidò con slancio e perizia i propri uomini al successo. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Perelli Antonio fu Giovanni e di Gozzi Emilia, nato il 12 ottobre 1897 a Rero (Ferrara), capitano s.p.e. del 1° gruppo bande armate di confine. — Capitano aiutante maggiore di un gruppo bande, con intelligenza cooperava col proprio comandante di gruppo durante tutta l'azione. Personalmente e più volte, collegava i reparti avanzati fra loro e con il comando, attraversando zone battute dal fuoco nemico. Dava esempio costante di alto spirito di sacrificio e di sereno sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti azioni. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Pini Aldo di Gino e di Olimpia Zuffoli, nato il 18 marzo 1904 a Roma, sergente maggiore del 1° gruppo bande armate del confine. — Addetto ad una banda irregolare, in poco tempo la inquadrava e portava all'attacco trasformandola, in virtù dell'esempio, in un reparto omogeneo e di grande rendimento nell'azione. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Reggiardi Enea di Cesare e di Giliberti Albertina, nato il 26 marzo 1907 ad Alessandria, sottotenente dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di un plotone fucilieri, incurante del fuoco avversario, arditamente portava con celerità e sicurezza i propri ascari sulle posizioni avversarie, percorrendo terreno reso insidioso da gruppi di sbandati. Cooperava efficacemente alla riuscita dell'azione. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Savarè Manlio fu Eligio e fu Carcano Clotilde, nato il 18 gennaio 1885 a Milano, capitano complemento del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia in retroguardia, dimostrava capacità, intuito e valore nell'impiegare il reparto in due successivi combattimenti. Pressato da numerose forze nemiche a cavallo, alla testa del suo reparto, contrattaccava i numerosi ribelli, costringendoli a precipitosa fuga. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

(107)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 2051.

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba, il 29 agosto 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione italo-cubano, del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana il 29 agosto 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba il 29 agosto 1938.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge entra in vigore nei modi di cui al Protocollo addizionale anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 67. — MANCINI.

Protocollo addizionale fra l'Italia e Cuba (Avana, 29 agosto 1938)

Sua Maestà il Re d'Italia e Imperatore di Etiopia e *Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba,* desiderosi di aumentare ancora più lo scambio commerciale fra i loro rispettivi Paesi, hanno risolto concludere un Protocollo addizionale al Trattato di amicizia, navigazione e commercio fra Italia e Cuba, firmato all'Avana il dì 29 dicembre 1903, e a questo effetto hanno nominato Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia e Imperatore di Etiopia:

Sua Eccellenza il signor Giovanni Persico, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà Reale e Imperiale in Cuba;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba:

il signor dottor Juan I. Remos y Rubio, Ministro degli Esteri della Repubblica di Cuba;

i quali, dopo di aver scambiato i loro rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti convengono di sostituire all'articolo 3 del vigente Trattato di amicizia, navigazione e commercio, firmato fra Italia e Cuba il 29 dicembre 1903, articolo denunziato dal Governo di Cuba il 5 gennaio 1935, l'articolo 2 del presente Accordo.

Art. 2.

a) Le Alte Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per ciò che riguarda i diritti doganali e tutti i diritti accessori, le modalità di esazione di tali diritti, i regolamenti, le formalità e gli oneri ai quali sono o possono essere assoggettate le operazioni doganali, con le eccezioni e le condizioni stabilite con i paragrafi *b*) e *d*) del presente articolo.

b) Pertanto, i prodotti naturali o fabbricati, originari di una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, quando vengono importati nel territorio dell'altra, a diritti doganali, imposte, tasse od oneri diversi o più elevati, nè a formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono o saranno nel futuro sottoposti i prodotti analoghi originari di un terzo Paese qualsiasi.

Fanno però eccezione le concessioni attualmente accordate o che saranno in futuro accordate da Cuba agli Stati Uniti d'America e dall'Italia alle proprie Colonie, dipendenze e possedimenti.

c) Il pagamento delle merci, che costituiscono oggetto di scambi fra i due Paesi, si effettuerà mediante l'assegnazione, a norma delle disposizioni vigenti nel Paese importatore, ed il libero trasferimento della divisa necessaria ad effettuare il pagamento medesimo. Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna comunque di non adottare, per il pagamento delle merci importate dall'altro Paese, proibizioni o restrizioni che non siano adottate anche per il pagamento di merci similari provenienti da un terzo Paese qualunque.

Il Governo italiano si impegna ad assegnare, per il pagamento delle merci cubane importate in Italia, un quantitativo di divise estere, nel suo equivalente in dollari, pari alla metà di quelle divise analoghe che gli provengono dall'esportazione di merci italiane in Cuba.

d) Condizione necessaria affinchè i prodotti naturali o fabbricati originari dell'Italia godano in Cuba del trattamento doganale concesso alla nazione più favorita è che l'importazione di prodotti cubani in Italia si mantenga ad un livello non inferiore alla metà del valore delle importazioni di prodotti italiani in Cuba.

Nel caso in cui, non verificandosi la condizione predetta, il Governo cubano decidesse di sospendere l'applicazione della clausola della nazione più favorita ai prodotti naturali o fabbricati originari dell'Italia, il Governo italiano sospenderà l'applicazione della clausola della nazione più favorita ai prodotti naturali o fabbricati originari di Cuba.

e) Il valore totale delle importazioni di prodotti cubani in Italia è fissato per il primo anno di applicazione del presente Accordo, nella cifra minima di sei milioni di lire o il suo equivalente in dollari al cambio del giorno della firma di questo Accordo e sarà ripartito fra le varie merci in base alle quote stabilite nella tabella annessa all'Accordo.

Per gli anni successivi esso verrà invece fissato in ragione del cinquanta per cento delle esportazioni italiane in Cuba durante l'anno precedente e sarà ripartito fra le varie merci nel modo stabilito nella medesima tabella.

Quando, per una ragione qualsiasi, il contingente relativo ad una delle merci cubane da importare in Italia risultasse in tutto od in parte inutilizzato o inutilizzabile, il Governo italiano potrà prendere in esame la possibilità di assegnare la quota inutilizzata od inutilizzabile del contingente predetto a favore di altre merci cubane, semprechè a suo giudizio, le circostanze lo consentano, però senza pregiudizio di quello che è stabilito nel paragrafo *d*).

f) In conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi *a*) e *b*) del presente articolo, i prodotti naturali o fabbricati originari dell'Italia saranno assoggettati in Cuba al pagamento dei dazi previsti e che saranno previsti dalla tariffa minima cubana o da quella più favorevole eventualmente stabilita a favore di qualsiasi altro Paese, salva la limitazione di cui al comma ultimo del precedente paragrafo *b*).

Ugualmente, i prodotti naturali o fabbricati originari di Cuba saranno assoggettati, quando vengono importati in Italia, al trattamento doganale più favorevole concesso ad un terzo Paese qualsiasi, salva sempre la limitazione dianzi richiamata.

g) Le Alte Parti contraenti s'impegnano a concedersi reciprocamente le maggiori agevolazioni consentite dal loro regime doganale per il deposito nei magazzini doganali di prodotti originari o provenienti dal territorio di una di esse permettendo altresì il frazionamento delle varie partite di merci nonchè il loro eventuale reimbarco.

h) Il Governo italiano s'impegna a permettere la istituzione in Italia di un deposito di sigari cubani dei tipi e

delle marche che dall'Amministrazione italiana dei Monopoli di Stato saranno riconosciuti corrispondenti alle richieste del mercato italiano.

Tale deposito sarà istituito presso l'Amministrazione predetta per conto, rischio e pericolo delle ditte fornitrici cubane ed il suo ammontare non potrà essere superiore a cinquecentomila lire o al suo equivalente in dollari al cambio del giorno della firma di questo Accordo.

I prelevamenti dal deposito suddetto potranno essere effettuati dall'Amministrazione italiana dei Monopoli di Stato la quale procederà alla vendita in conformità delle disposizioni generali vigenti in Italia per la vendita dei tabacchi lavorati esteri.

L'importo di tali prelevamenti sarà computato nella quota stabilita con la tabella annessa al presente Accordo per le importazioni di tabacchi greggi e lavorati da Cuba.

Sarà tuttavia consentito alle ditte depositanti di fornire direttamente sigari cubani alle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Regno d'Italia, limitatamente a quelle dei Paesi che usino nei riguardi dell'Italia trattamento di reciprocità e con l'osservanza delle norme stabilite al riguardo dell'Amministrazione italiana dei Monopoli di Stato.

Il sovrapprezzo imposto dall'Amministrazione predetta per la vendita dei sigari cubani sarà ridotto in modo da assicurare ai produttori cubani il trattamento più favorevole concesso alle ditte private di un terzo Paese qualsiasi.

e) I diritti che il Governo cubano percepisce sulle fatture consolari che accompagnano le merci italiane dirette a Cuba sono fissati in misura pari al due per cento del valore delle merci risultanti dalle fatture medesime, ovvero nella misura più vantaggiosa che potrà essere stabilita per le merci provenienti da un terzo Paese qualsiasi.

f) Ai fini dell'applicazione dei paragrafi *d*) e *e*) del presente articolo ciascuna delle Alte Parti contraenti terrà conto delle proprie statistiche ufficiali.

Nel caso di divergenza fra i dati desunti dalle due fonti, si procederà di comune accordo, all'esame delle cause relative, tenendo anche conto dei certificati di origine rilasciati nella dovuta forma dalle autorità competenti dei due Paesi.

Qualora risultasse impossibile raggiungere una intesa al riguardo ciascuna delle due Alte Parti contraenti avrà facoltà di sospendere con un preavviso di almeno tre mesi la esecuzione dell'Accordo.

Art. 3.

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso avrà la durata di due anni, a partire dalla data della sua ratifica, e s'intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, qualora non venga denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo apponendovi i loro sigilli.

Fatto, in doppio originale nella città di Avana, il giorno ventinove agosto millenovecento trentotto.

GIOVANNI PERSICO

JUAN I. REMOS Y RUBIO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCI CUBANE IN ITALIA

Per il primo anno di applicazione dell'Accordo:

Valore totale delle importazioni di merci cubane in Italia in lire o il suo equivalente in dollari al cambio del giorno della firma di questo Accordo.

Lire 6.000.000

Ripartizione:

Caffè	L. 2.400.000
Cacao	» 1.200.000
Melasso di canna	» 1.200.000
Pelli non buone da pellicceria	» 250.000
Tabacchi grezzi e lavorati	» 850.000
Altre merci	» 100.000
Totale	L. 6.000.000

Per gli anni successivi:

Valore totale delle importazioni di merci cubane in Italia uguale al 50 % del valore delle esportazioni italiane in Cuba nell'anno immediatamente precedente.

Ripartizione:

Caffè	40 %
Cacao	20 %
Melasso di canna	20 %
Pelli non buone da pellicceria	5 %
Altre merci	15 % (1)
Totale	100 %

(1) Di cui lire 850.000 o il suo equivalente in dollari al cambio del giorno della firma di questo Accordo sarà di tabacchi greggi e lavorati. Nel caso in cui la quota relativa alle « altre merci » risultasse in valore assoluto inferiore ad 850 mila lire, essa sarà interamente riservata ad acquisti di tabacchi.

Su Majestad el Rey de Italia y Emperador de Etiopia y *Su Excelencia el Presidente de la Republica de Cuba*, deseosos de acrecentar aún más el intercambio comercial entre sus respectivos países han resuelto concertar un Protocolo adicional al Tratado de amistad, navegación y comercio entre Italia y Cuba, firmado en la Habana el día 29 de diciembre de 1903, y a ese efecto han nombrado Plenipotenciarios:

Su Majestad el Rey de Italia y Emperador de Etiopia:

Su Excelencia el Señor Giovanni Persico, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Real e Imperial en Cuba;

Su Excelencia el Presidente de la República de Cuba:

Señor doctor Iuan I. Remos y Rubio, Secretario de Estado de la Republica de Cuba;

Quienes después de haberse comunicados sus respectivos plenos poderes que fueron encontrados en buena y debida forma han convenido:

Art. 1.

Las Altas Partes contratantes convienen en sustituir el articulo 3 del vigente Tratado de amistad, navegación y comercio firmado entre Italia y Cuba el 29 de diciembre de 1903, artículo que fue denunciado por el Gobierno de Cuba el 5 de febrero de 1935, por el artículo 2 del presente Acuerdo.

Art. 2.

a) Las Altas Partes contratantes se obligan a concederse reciprocamente el tratamiento de la nación mas favorecida, en lo concerniente a los derechos aduanales y todos los derechos accesorios, la modalidad del cobro de esos derechos, los reglamentos, las formalidades o requisitos a los cuales están o pudieran estar sujetas las operaciones aduanales, con las excepciones y condiciones establecidas en los párrafos *b*) y *d*) del presente artículo.

b) Por lo tanto, los productos naturales o fabricados procedentes de una de las Partes contratantes, no serán sometidos, cuando sean importados en el territorio de la Otra a derechos aduanales, impuestos, contribuciones o gravámenes distintos o más elevados, ni a distinta o más gravosa formalidad que aquellos a los cuales son o en el futuro fueren sometidos los productos análogos procedentes de un tercer pais cualquiera.

Seran, sin embargo, exceptuadas las concesiones en la actualidad concedidas o que en el futuro llegaren a concederse por Cuba a los Estados Unidos de América, y por Italia a sus propias colonias, dependencias y posesiones.

c) El pago de las mercancias que constituyan objeto de intercambio entre los dos paises, se efectuará mediante la asignación, de las disposiciones vigentes en el pais importador y el libre tra spaso de las divisas necesarias para efectuars el mismo pago.

Cada una de las Alta Partes contratantes se obliga de cualquier manera a no adoptar, para el pago de las mercancías importadas del otro país, prohibiciones o restricciones que no fuesen también adoptadas para el pago de análogas mercancías procedentes de un tercer país cualquiera. El Gobierno italiano se obliga a asignar, para el pago de las mercancias cubanas importadas en Italia, una cantidad de divisas extranjeras en su equivalente en dólares igual a la mitad de aquellas que procedan de la exportación de mercancías italianas a Cuba.

d) Condición necesaria para que los productos naturales o manufacturados procedentes de Italia gocen en Cuba del tratamiento aduanal concedido ala nación más favorecida, es que la importación de productos cubanos en Italia se mantenga en un nivel no inferior a la mitad del valor de las importaciones de productos italianos en Cuba.

En el caso de que, por no cumplirse la predicha condición el Gobierno cubano decidiese suspender la aplicación de la cláusola de la nación más favorecida a los productos naturales o fabricados procedentes de Italia, el Gobierno italiano suspenderá la aplicación de la cláusula de la nación mas favorecida a los productos naturales o fabricados procedentes de Cuba.

e) El valor total de las importaciones de productos cubanos en Italia queda fijado, para el primer año de aplicación del presente Acuerdo en la cifra minima de seis millones de liras o su equivalente en dólares al tipo de cambio del día de la firma de este Acuerdo, y será repartido entre las distintas mercancías a base de las cuotas establecidas en el cuadro anexo al Acuerdo.

Para los años naturales sucesivos, el mismo será fijado a su vez en proporción con el cincuenta por ciento de las exportaciones italianas a Cuba durante el año precedente y será distribuido entre las distintas mercancias en la forma establecida en dicho cuadro.

Cuando por cualquiera razón el contingente relativo a una de las mercancías cubanas que han de importarse en Italia resultase total o parcialmente sin utilizar, o inutilizable, el Gobierno italiano podrá tomar en exámen la posibilidad de asignar la cuota sin utilizar, o inutilizable, de dicho contingente, a favor de otras mercancías cubanas, siempre que, a su juicio, lo permitan las circunstancias, pero sin perjuicio de lo establecido en el parrafo *d*) del presente artículo.

f) De conformidad con las disposiciones contenidas en los párrafos *a*) y *b*) del presente artículo, los productos naturales o fabricados procedentes de Italia estarán sujetos en Cuba al pago de los impuestos de Aduana previstos o que se previeren por la Tarifa Mínima cubana o por aquella más favorable que eventualmente se estableciera a favor de qualquier otro país, salvo la limitación de que se trata en el ultimo párrafo del precedente párrafo *b*).

Yguálmente, los productos naturales o fabricados procedentes de Cuba estarán sujetos, cuando sean importados en Italia al tratamiento aduanal mas favorable concedido a un tercer país cualquiera, salvo siempre la limitación anteriormente expresada.

g) Las Altas Partes contratantes se obligan a concederse reciprocamente las mayores facilitades permitidas por su régimen aduanal par el depósito en los almacenes aduanales de productos originarios o procedentes del territorio de una de ellas, permitiendo también el fraccionamiento de las distintas partidas de mercancías asi como su reembarque eventual.

h) El Gobierno italiano se obliga a permitir la institución en Italia de un depósito de tabaco torcido cubano de los tipos (vitolas) y de las marcas que por la Administraión italiana del Monopolio del Estado, fuesen reconocidas como correspondientes a las exigencias del mercado italiano.

Ese deposito será instituido en la expresada administración por cuenta, riesgo y cargo de las firmas suministradoras cubanas y su montante no podrá exceder de quinientas mil liras, o su equivalente en dolares al tipo de cambio el día de la firma de este Acuerdo.

Las extracciones del mencionado depósito podrán efectuarse solamente por la Administración italiana del Monopolio del Estado, la cual procederá a la venta de conformidad con las disposiciones generales vigentes en Italia para la venta del tabaco elaborado extranjero.

El montante de esas extracciones será computado en la cuota establecida por el cuadro anexo al presente Acuerdo para las importaciones de tabaco en rama y torcido de Cuba.

Será permitida, no obstante a las firmas depositantes, sumistrar directamente tabacos cubanos a las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Italia, limitativamente a aquellas de los paises que empleen con respecto a Italia el tratamiento de reciprocidad y observando las normas establecidas con respecto a la Administración italiana del Monopolio del Estado.

El sobre precio impuesto por dicha Administración para la venta de tabacos cubanos será reducido de manera de garantizara los productores cubanos el tratamiento mas favorable concedido a las firmas privadas de un tercer país cualquiera.

i) Los derechos que el Gobierno cubano perciba sobre las facturas consulares que acompañan a las mercancías italianas dirigidas a Cuba, se fijarán en medida igual al dos por ciento del valor de las mercancías, resultante de las mismas facturas, obien en la medida más ventajosa que pudiera establecerse para las mercancias procedentes de un tercer país cualquiera.

j) A los fines de la aplicación de los párrafos *d*) y *e*) del presente artículo, cada una de las Altas Partes contratantes tendrá en cuenta las propias estadisticas oficiales.

En caso de diferencia entre los datos obtenidos de ambas fuentes, se procederá, de común acuerdo, al exámen de las

relativas causas, teniendo también en cuenta los certificados de origen expedidos en debida forma por la autoridad competente de ambos países.

Cuando resultare imposible llegara un entendimiento en ese sentido, cada una de las Altas Partes contratantes tendrá la facultad de suspender por aviso previo no menos de tres meses, el cumplimiento del Acuerdo.

Art. 3.

El presente acuerdo será ratificado. El mismo tendrá una duración de dos años, a contar desde la fecha de su ratificación y se entenderá tácitamente renovado por igual periodo de tiempo, cuando no fuere denunciado por lo menos tre meses antes de su vencimiento.

En fe de lo cual los Plenipotenciaros respectivos han firmado el presente Protocolo y han puesto en él sus sellos.

Hecho en dos originales, en la ciudad de la Habana, el día veinte y nueve de Agosto de mil novecientos treinta y ocho.

JUAN. I. REMOS Y RUBIO

GIOVANNI PERSICO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

TABLA DE REPARTICION DEL VALOR
DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCIAS CUBANAS EN ITALIA

Para el primer año de aplicacion del Acuerdo:

Valor total de las importaciones de mercancías cubanas en Italia, en liras, o su equivalente en dólares al cambio del día de la firmas del Acuerdo.

Valor total	Liras	6.000.000

Reparticiones:

Café	Liras	2.400.000
Cacao	»	1.200.000
Miel de caña	»	1.200.000
Pieles que no sirven para peletería	»	250.000
Tabaco en rama manufacturado	»	850.000
Otras mercancías	»	100.000
Total	Liras	6.000.000

Para los años sucesivos:

Valores totales de las importaciones de mercancías cubanas en Italia, iguales al cincuenta por ciento de las importaciones italianas en Cuba en el año immediatamente precedente.

Reparticiones:

Café	40 %
Cacao	20 %
Miel de caña	20 %
Pieles que no sirvan para peletería	5 %
Otras mercancías	15 % (1)
Total	100 %

(1) De cuya cantidad 850.000 liras o su equivalente en dólares al cambio del día de la firma del Acuerdo, será en tabaco en rama y manufacturado. En el caso de que la cuota relativa a « otras mercancías » resultase, en valor absoluto inferior a 850.000 liras, la misma será reservada integramente a la adquisición de tabaco.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2052.
Fondi per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1009, che autorizzava l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ad assumere impegni per la somma di 100 milioni di lire per la costruzione e l'adattamento di edifici postali e telegrafici;

Vista la legge 26 maggio 1930-VIII, n. 694, che assegnava per lo stesso scopo la somma di 50 milioni di lire;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931-IX, n. 1284, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1636, che aumentava di 70 milioni di lire le anzidette assegnazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933-XI, n. 1080, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 63, che autorizzava la spesa di lire 25 milioni per la costruzione degli edifici postali e telegrafici nella città di Roma;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1743, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 859, col quale, riconosciuta la necessità di dare più ampio sviluppo ai piani di costruzione degli edifici postali e telegrafici, furono aumentate di 30 milioni di lire le anzidette assegnazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 672, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2380, con il quale l'assegnazione straordinaria suddetta di 30 milioni di lire fu modificata nel senso che le quote per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 furono elevate da 5 a 10 milioni di lire, riducendo le quote per gli esercizi 1938-39 e 1939-40 da 5 a 3 milioni di lire e le rimanenti quote per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 da 5 a 2 milioni di lire;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, convertito nella legge 28 aprile 1938-XVI, n. 639, che autorizzava la spesa di lire 8 milioni per provvedere alla necessità urgente ed assoluta di ampliare e rimodernare gli uffici centrali postali e telegrafici della Capitale per dare sede più decorosa ai servizi al pubblico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare più ampio sviluppo ai piani di costruzione e di adattamento degli edifici postali e telegrafici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali e telegrafici e per l'ampliamento e l'adattamento di quelli da acquistarsi all'uopo, verrà inscritta nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la somma di lire 20 milioni da stanziare per due milioni nell'esercizio 1938-39 e per la rimanenza ripartitamente in tre esercizi dal 1939-40 al 1941-42.

La complessiva somma di lire 20 milioni sarà imputata a carico della gestione ordinaria delle poste e dei telegrafi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2053.

Stanziamento di L. 750.000 nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per la partecipazione dell'Amministrazione stessa all'Esposizione universale di New York del 1939.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi partecipi all'Esposizione universale di New York del 1939 con mostre che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa di concerto con quella delle finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1938-1939 verrà inscritta in apposito capitolo la somma di L. 750.000 (settecento cinquantamila) per le spese varie occorrenti per la partecipazione dell'Amministrazione stessa all'Esposizione universale di New York del 1939.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054.

Approvazione del regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativa alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;
Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa alla istituzione di una Lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione di una terza Lotteria nazionale denominata « Lotteria E. 42 »;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per la effettuazione della Lotteria automobilistica nazionale di Tripoli, della Lotteria ippica nazionale di Merano e della Lotteria nazionale E. 42, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 96. — MANCINI.

Regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli, di Merano e dell'E. 42.

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE.

Art. 1.

L'esercizio delle tre Lotterie nazionali è affidato al Ministero delle finanze - Servizi del lotto.

Un Comitato generale è preposto alla direzione delle tre Lotterie che sarà così composto:

1) dal Ministro per le finanze, presidente;
2) da un rappresentante del P. N. F., vice presidente;
3) dal capo del Personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, membro;
4) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare, membro;
5) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

6) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista editori giornali, membro;

7) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, membro;

8) da un rappresentante dell'Ente autonomo Esposizione universale, membro;

9) dal presidente della Commissione centrale del lotto, membro;

10) da un rappresentante della Corte dei conti, membro;

11) dal direttore capo della Divisione lotto del Ministero delle finanze che avrà le funzioni di segretario.

I suddetti componenti del Comitato generale saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze previa designazione delle singole Amministrazioni ed Enti suindicati.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

il rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella qualità di presidente, il capo del Personale e dei Servizi del lotto, il rappresentante della Ragioneria generale.

Per le Lotterie di Merano ed E. 42 farà parte del detto Comitato anche il rappresentante della Federazione nazionale editori giornali.

Al Comitato esecutivo intervengono inoltre in qualità di membri aggiunti:

per la Lotteria di Tripoli:

il segretario generale della Libia, due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana, il direttore generale dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia, il presidente dell'Automobie Club di Tripoli, nonchè un rappresentante dell'Ente autonomo della Esposizione universale.

Le sedute del Comitato e le operazioni di estrazione che avranno luogo in Libia saranno presiedute dal segretario generale della Libia;

per la Lotteria di Merano:

il presidente dell'Azienda di soggiorno di Merano, un rappresentante del Ministero agricoltura e foreste ed un rappresentante dell'Ente autonomo della Esposizione universale.

per la E. 42:

un rappresentante dell'Ente autonomo dell'Esposizione universale.

Il segretario del Comitato generale eserciterà le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

Art. 3.

I biglietti delle Lotterie sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno, per le serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno controssegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui agli articoli 16 e 18, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione del lotto sarà apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti saranno raggruppati in blocchetti. Ognuno ne conterrà cinque.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 12.

I biglietti delle Lotterie venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35.

Quelli venduti nell'Africa Italiana e nei Possedimenti italiani sono soggetti ad eguale tassa che affluirà ai bilanci dei Governi dei territori in cui la vendita è stata effettuata.

Art. 6.

L'importo delle tasse di bollo percepite sui biglietti venduti nel territorio del Regno per tutte le tre Lotterie nazionali sarà versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Lo stesso importo sarà corrisposto all'Ente autonomo « Esposizione universale » sullo stanziamento del capitolo « Restituzioni e rimborsi dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » inscritto nello « stato di previsione della spesa » del Ministero delle finanze, a cominciare dall'effettuazione della Lotteria di Tripoli 1938 e fino a tutto l'anno 1943.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze - Servizi del lotto - rimetterà a ciascuna Intendenza di finanza del Regno ed ai Governi dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria giurisdizione agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza e ciascun Governo terrà una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI - LORO OBBLIGHI

Art. 8.

Possono essere incaricati della vendita:

banchi e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e persone a cui l'Amministrazione del lotto riterrà opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone, incaricate della vendita, una congrua cauzione.

Art. 9.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da esse incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 12 vengono rilasciate al venditore L. 2 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti dovranno essere segnate le generalità del venditore.

Art. 10.

I venditori, ogni 15 giorni, dovranno trasmettere all'Intendenza di finanza dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà loro restituito per ricevuta.

In pari tempo i venditori dovranno rimettere alla stessa Intendenza l'importo dei biglietti venduti, eseguendone il versamento all'ufficio postale, all'apposito conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Servizio del lotto.

A tale scopo i venditori saranno forniti di appositi bollettini di versamento. La ricevuta rilasciata dall'ufficio postale dovrà essere allegata all'elenco dei biglietti venduti di cui al primo comma del presente articolo e gli estremi della medesima (numero, data e importo) dovranno essere trascritti nei due esemplari dell'elenco.

Nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nei Possedimenti italiani, gli elenchi predetti con allegata la ricevuta comprovante il versamento effettuato presso gli uffici postali, saranno rimessi ai rispettivi Governi.

Art. 11.

Le Intendenze di finanza ed i Governi dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani controlleranno le singole matrici ricevute e ne registreranno serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze, unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno sarà restituito per ricevuta.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze, stabilirà, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti delle Lotterie.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente articolo 10 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre cinque giorni dopo la chiusura della vendita, se questa sia avvenuta nel Regno, e dieci giorni se sia avvenuta nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nei Possedimenti italiani.

Le matrici dei biglietti che non saranno pervenute entro il termine stabilito non concorreranno all'estrazione dei premi e i relativi importi saranno restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione del biglietto. In tal caso l'Amministrazione ricupererà dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il complesso di L. 2 da esso trattenuto.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti dovrà essere richiesto entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno in cui sono ultimate le operazioni dell'estrazione dei premi.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorreranno alla estrazione dei premi, sarà pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei principali giornali del Regno.

Entro i predetti termini di cinque e dieci giorni dovranno essere restituiti rispettivamente alle Intendenze di finanza ed ai Governi dell'Africa Orientale Italiana, della Libia e dei Possedimenti italiani dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che venissero meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti saranno passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 13.

Le operazioni di estrazione saranno effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo e giorno ed ora che saranno fissati per ciascuna delle tre Lotterie con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato di direzione o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato esecutivo durante le operazioni di estrazione, i membri presenti del Comitato stesso sceglieranno tra essi colui che dovrà assumere la Presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze (Servizi del lotto) redigerà regolare verbale delle operazioni suddette che sarà firmato dai membri e funzionari presenti alle estrazioni.

Art. 14.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da una piccola urna contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno immesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto semplici od associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera; questa indicherà la serie prima estratta;

2° da cinque piccole urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali saranno stati immessi alla presenza del pubblico dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, verrà estratto, singolarmente un numero: i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiranno, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti fossero i cinque zeri essi rappresenteranno il numero 100.000.

Finita l'operazione nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri verranno nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i premi stabiliti per ciascuna lotteria.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente all'estrazione, o l'estrazione ripetesse una serie ed un numero già sorteggiato, la estrazione della serie e del numero sarà ritenuta nulla e si rinnoverà l'operazione. Non si procederà a nuove estrazioni per i premi comunque abbinati a biglietti estratti vincenti, e l'aggiudicazione di tali premi abbinati sarà effettuata in base al risultato dell'estrazione dei premi principali cui si riferiscono.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, saranno sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione verrà compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Art. 15.

A cura del Ministero delle finanze sarà pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno nonchè nell'albo degli Uffici di Governo dell'Africa Orientale Italiana, della Libia e dei Possedimenti italiani. La stessa pubblicazione sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Servizi del lotto — agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Servizi del lotto — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti sarà sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Servizi del lotto — in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non avranno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, sarà depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione in conformità della sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato. L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia potrà, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Servizi del lotto — alla persona le cui generalità risultino segnate nelle matrici dei biglietti; se in una matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Servizi del lotto — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio sarà devoluto a favore del P.N.F., per le Colonie marine e montane.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo sarà sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Servizi del lotto — in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persona diversa da quella le cui generalità sono segnate nelle matrici, non avranno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento sarà però sospeso nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra le due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, sarà depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione in conformità della sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato. L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, potrà, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 18.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 16 al Ministero delle finanze, oppure all'Autorità consolare o diplomatica, saranno prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti saranno i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti delle tre Lotterie sarà devoluto a favore del P.N.F. per le Colonie marine e montane.

Art. 19.

I premi delle tre Lotterie nazionali sono esenti dalla imposta di R. M. e dal relativo contributo per l'assistenza, a cominciare dalla prima manifestazione E. 42, rimanendo quindi esclusi dall'esenzione i premi della Lotteria di Merano relativi alla manifestazione 1938.

Art. 20.

Dall'importo dei biglietti venduti in ciascuna Lotteria, al netto delle due lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto;

b) il 10 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle Lotterie.

Dalla somma residuata verrà prelevato a titolo di massa premi:

1° per la Lotteria automobilistica di Tripoli, il 42 %;

2° per la Lotteria ippica di Merano, il 36 %;

3° per la Lotteria E. 42, la somma fissa di L. 9.000.000.

La somma residuata, dopo i prelevamenti di cui sopra, costituirà il fondo unico di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1256, da ripartirsi fra gli Enti beneficiari delle Lotterie di Tripoli e di Merano nell'ammontare uguale ma non maggiore di quello che i medesimi hanno percepito nell'anno 1937 (e che viene precisato qui di seguito a fianco di ciascuno di essi) e l'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

Gli Enti beneficiari delle Lotterie di Tripoli e di Merano sono i seguenti:

Lotteria di Tripoli:

Ente turistico ed alberghiero, somma percepita nell'anno 1937	L.	5.130.351
Municipio di Tripoli, somma percepita nell'anno 1937	»	940.565
Assistenza ospedaliera di Tripoli, somma percepita nell'anno 1937	»	783.803
Ente Fiera campionaria di Tripoli, somma percepita nell'anno 1937	»	470.282
Automobile Club di Tripoli, somma percepita nell'anno 1937	»	891.902
Ente Opere assistenziali della Libia, somma percepita nell'anno 1937	»	235.141
Ministero Africa Italiana, somma percepita nell'anno 1937.	»	1.410.846
P.N.F. Roma per Colonie marine e montane, somma percepita nell'anno 1937	»	156.760

Lotteria di Merano:

Azienda autonoma soggiorno di Merano, somma percepita nell'anno 1937.	L.	4.000.000
Ministero dell'interno, somma percepita nell'anno 1937	»	253.543
P.N.F. per le Colonie marine e montane, somma percepita nell'anno 1937	»	254.000
Opera nazionale maternità ed infanzia, somma percepita nell'anno 1937	»	304.708
Croce Rossa Italiana, somma percepita nell'anno 1937	»	406.125
Gioventù italiana del Littorio, somma percepita nell'anno 1937	»	304.708
Federazione nazionale antitubercolare, somma percepita nell'anno 1937	»	202.834
C.O.N.I., somma percepita nell'anno 1937 . .	»	304.708
Federazione nazionale fascista editori giornali, somma percepita nell'anno 1937 . . .	»	2.537.714
U.N.I.R.E., somma percepita nell'anno 1937 .	»	350.000

Qualora il prodotto totale delle tre Lotterie di Tripoli, Merano ed E. 42, non raggiunga quello complessivo di Tripoli e Merano verificatosi nelle manifestazioni dell'anno 1937 (e cioè L. 48.513.410) dal prodotto medesimo, al netto delle tasse di bollo, delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle Lotterie e dell'ammontare complessivo dei premi, verrà dedotta la somma fissa di L. 4.000.000 a favore dell'Azienda autonoma di soggiorno di Merano e di lire 850.000 a favore dell'U.N.I.R.E.

La somma residuata verrà ripartita fra gli Enti beneficiari delle Lotterie di Tripoli e di Merano proporzionalmente alle somme per ogni Ente avanti indicate.

Art. 21.

Agli effetti di quanto è stabilito nell'articolo precedente, il ricavato di ciascuna Lotteria, detratte le deduzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 e l'ammontare dei premi, rimasti accantonati nei conti correnti postali, costituirà un fondo unico che verrà ripartito ogni anno, alla chiusura delle tre Lotterie, in conformità di quanto stabilito nell'articolo precedente, con decreto del Ministro per le finanze.

Alla fine di ogni manifestazione però il Ministro per le finanze, è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, acconti agli Enti beneficiari, salvo liquidazione e conguaglio finale.

SPESE DI GESTIONE DELLE LOTTERIE — RELAZIONE FINALE.

Art. 22.

La gestione delle tre Lotterie è da considerarsi fuori bilancio.

La quota del 10 % spettante allo Stato per le spese di organizzazione e di esercizio delle Lotterie sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze — Ufficio centrale del personale (Servizio del lotto), e versata in Tesoreria in conto entrata di bilancio per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle Lotterie da far carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Per le spese da effettuarsi in economia, saranno emessi ordini di accreditamento a favore del capo del Personale e dei Servizi del lotto ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Agli effetti del presente articolo s'intendono autorizzate in economia tutte le spese relative alla gestione delle Lotterie, eccezione fatta per quelle che riguardano forniture del Poligrafico dello Stato.

Le spese suddette saranno deliberate dal Comitato di direzione delle Lotterie, e, nei casi d'urgenza, dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica in questi ultimi casi del Comitato di direzione.

Per tutti gli eventuali altri prelevamenti da effettuarsi sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze — Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) (gestione fuori bilancio) sarà provveduto in base a decreti del Ministro per le finanze il quale potrà delegare il capo del Personale e dei Servizi del lotto.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio delle tre Lotterie verrà, ogni anno, determinata la somma non erogata sulla quota del 10 % spettante allo Stato, e costituente economia nell'ammontare di detta quota.

Il 25 % di tale somma verrà corrisposto all'Ente autonomo « Esposizione Universale » a carico dello stanziamento del capitolo « Spesa per la organizzazione e l'esercizio delle Lotterie » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 23.

Ultimate le operazioni delle Lotterie, l'Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) compilerà un'unica dettagliata relazione amministrativa-contabile delle gestioni che sarà rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

NORME PARTICOLARI PER CIASCUNA LOTTERIA.

Art. 24.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, con proprio decreto, ed anche separatamente per ciascuna delle tre Lotterie, ad emanare norme particolari intese a regolare le modalità tecniche inerenti alle operazioni di estrazione, il collegamento di ciascuna manifestazione con le corse di cavalli o di automobili o di qualsiasi altro avvenimento, il reparto della massa premi, gli obblighi degli editori di giornali per la propaganda, e quant'altro possa eventualmente occorrere per la effettuazione pratica di ogni singola Lotteria.

Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2055.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 2 chiese della Diocesi di Lodi, in provincia di Milano.

N. 2055. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di 2 chiese della Diocesi di Lodi, in provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2056.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Carlo, in Capodimonte (Viterbo).

N. 2056. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Carlo, in Capodimonte (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2057.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Capodimonte (Viterbo).

N. 2057. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si è provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Capodimonte (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1939-XVII

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 5.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 6.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, che reca modificazioni alla composizione e al funzionamento della Commissione censuaria centrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 7.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 8.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Commissione venatoria della provincia di Bergamo ad effettuare la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, in alcune zone della provincia di Bergamo;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in dette zone, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nelle suddette zone, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(299)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Commissione venatoria della provincia di Pesaro ad effettuare la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Monte Soffio (Pesaro);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII.

Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

È approvato l'unito Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1939, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
ROSSONI

Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1939.

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Manifestazioni permanenti			
Esposizione nazionale quadriennale d'Arte	Roma	5 febb.-31 agosto	R.D. 1-7-937; n. 2023
Fiera campionaria	Tripoli	26 febb.-16 aprile	R.D. 27-10-027, n. 2118
Fiera dell'agricoltura e dei cavalli	Verona	12-20 marzo, 5-7 agosto e 7-10 ott.	R.D. 30-10-930, n. 146
Fiera campionaria internazionale	Milano	12-27 aprile	R.D. 14-6-934, n. 1209
Mostra mercato nazionale artigianato	Firenze	11-28 maggio	R.D. 7-3-938, n. 703
Fiera campionaria triveneta	Padova	9-26 giugno	D.M. 27-12-38-XVII
Mostra mercato nazionale della pesca	Ancona	15 luglio-15 agosto	R.D. 30-11-36, n. 2497
Fiera del Levante	Bari	6-21 settembre	R.D. 3-10-29, n. 1874
Mostra d'arte cinematografica	Venezia	settembre	R.D. 13-2-36, n. 891
Manifestazioni speciali			
1° Economiche			
a) *Internazionali*			
Esposizione del ciclo e del motociclo	Milano	10-31 gennaio	D.M. 27-12-38-XVII
Salone dell'automobile	Milano	28 ottobre-11 nov.	»
VI Mostra biennale della fotografia	Torino	1 aprile-31 magg.	»
Mostre cinofile	Roma	3-4 giugno	»
	Milano	13-14 17-18 maggio	»
	Genova	17-18 giugno	»
	Merano	23-24 settembre	»
Salone internazionale aeronautico	Milano	2-17 ottobre	»
b) *Nazionali*			
Mostra autarchica dei pezzi di ricambio	Milano	1-28 febbraio	»
Mostra maioliche genovesi	Genova	1 aprile 30 giugno	»
Mostra floreale	Roma	13-16 aprile 11-14 maggio 9-12 novembre	»
Mostra di Leonardo e delle invenzioni	Milano	9 magg. 30 sett.	D.M. 27-12-38-XVII
Mostra profumi ed essenze	Napoli	2-16 maggio	»
Fiera ed esposizione riunite al Littoriale	Bologna	14-28 maggio	»
Fiera di Foggia	Foggia	25-30 maggio 25-30 novembre	»
Mercato nazionale delle calzature	Vigevano	17-29 giugno	»
IV Mostra vini pregiati	Siena	3-18 agosto	»
Mostra della radio	Milano	16-24 settembre	»
IV Mostra delle uve da tavola	Piacenza	18-20 settembre	»
Mostra della meccanica e della metallurgia	Torino	14 ott. 20 novem.	»
VIII Biennale del crisantemo	Milano	4-8 novembre	»
c) *Interprovinciali*			
Mostra dell'artigianato e delle piccole industrie	Sassari	1-31 agosto	»
II Triennale delle ciliege	Gorizia	13 giugno	»
Fiera delle attività economiche siciliane	Messina	10-24 agosto	»
Fiere aretine	Arezzo	7-10 settembre	»
2° Artistiche			
a) *Internazionali*			
Mostra pittura bresciana del Rinascimento	Brescia	25 aprile-15 sett.	»
Esposizione del Veronese	Venezia	25 aprile-4 nov.	»
Mostra di Leonardo e delle invenzioni	Milano	9 maggio-30 sett.	»
b) *Nazionali*			
Mostra medicea	Firenze	1 aprile-31 ottobre	»
Mostra delle opere di G. A. da Pordenone	Udine	9 maggio-31 luglio	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Mostra « Premi Cremona » . .	Cremona	15 maggio-15 luglio	D.M. 27-12-38-XVII
Mostre « Premi San Remo » 1938 di scultura e 1939 di pittura .	San Remo	1 luglio-30 sett.	»
c) *Interprovinciali*			
III Mostra sindacale architettura	Napoli	1 aprile-31 maggio	»
Mostra adriatica d'arte . . .	Zara	1 agosto-1 sett.	»
IX Mostra sindacale d'arte .	Firenze	15 marzo-30 aprile	»
X Mostra sindacale d'arte . .	Milano	1-30 aprile	»
VIII Mostra sindacale d'arte .	Palermo	15 aprile-15 magg.	»
X Mostra sindacale d'arte . .	Venezia	15 aprile-30 magg.	»
X Mostra sindacale d'arte . .	Genova	15 aprile-30 giugno	»
IX Mostra sindacale d'arte . .	Roma	15 aprile-30 giugno	»
XI Mostra sindacale d'arte . .	Torino	25 aprile-30 giugno	»
X Mostra sindacale d'arte . .	Cagliari	2 maggio-30 giugno	»
VI Mostra sindacale d'arte . .	Bari	8 maggio-30 giugno	»
VI Mostra sindacale d'arte . .	Chieti	5 giugno-5 luglio	»
VII Mostra sindacale d'arte	Ancona	15 luglio-15 agosto	»
IV Mostra sindacale d'arte . .	Potenza	15 agosto-15 sett.	»
VIII Mostra sindacale d'arte .	Trento	24 agosto-30 sett.	»
VI Mostra sindacale d'arte . .	R. Calabria	1-30 settembre	»
IX Mostra sindacale d'arte . .	Napoli	1 sett.-31 ottobre	»
VIII Mostra sindacale d'arte .	Perugia	24 sett.-31 ottobre	»
XIII Mostra sindacale d'arte .	Trieste	25 sett.-25 ottobre	»
VIII Mostra sindacale d'arte .	Bologna	15 ottobre-30 nov.	»

(329)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Treviso;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Spresiano-Villorba (Treviso), dell'estensione di ettari 758 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la strada che da Casa Nuova, in prossimità del Palazzo Venturali, passando per Visnadello, va a Lovadina;

ad est, la strada che dal margine della frazione di Lovadina conduce alla località « La Catena »;

a sud, la strada che dalla località « La Catena » va fino in prossimità della fornace di Villorba;

ad ovest, la strada che dalla fornace di Villorba va a Casa Nuova in prossimità del Palazzo Venturali.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 gennaio 1938-XVI col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « San Giorgio Martire » di Prizzi, ora denominata Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi con sede nel comune di Prizzi (Palermo);

Veduti i propri provvedimenti in data 19 gennaio, 19 marzo e 21 novembre 1938-XVII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta:

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, avente sede nel comune di Prizzi (Palermo), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del

R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 19 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(309)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 dicembre 1937-XVI col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di S. Lucia di Fiamignano ora denominata Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, con sede nel comune di S. Lucia di Fiamignano (Rieti);

Veduti i propri provvedimenti in data 31 dicembre 1937-XVI, 30 giugno e 24 ottobre 1938-XVI con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, avente sede nel comune di S. Lucia di Fiamignano (Rieti), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 28 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(310)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, in liquidazione, con sede in San Sperate (Cagliari).

Nella seduta tenuta il 1° settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, in liquidazione, con sede in San Sperate (Cagliari), il sig. Giuseppe Casti Casu è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(307)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Miradolo (Pavia).

Nella seduta tenuta il 13 gennaio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Miradolo (Pavia) il rag. Fausto Peroni di Siro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(308)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	67621	Rossi Marietta fu Luigi moglie di Corsi Adolfo dom. a Carrara; vincolata per dote della titolare . . . . L.	133 —
Id.	480730	Giugliano Raffaelina fu Giuseppe moglie di Carbone Carlo dom. ad Afragola (Napoli); vincolata per dote della titolare . . . . . . »	206.50
Cons. 3,50 %	686899	Prole Nascitura da Mellica Giuseppe fu Chiaffredo dom. a Torino con usufrutto a favore di Mellica Giuseppe fu Chiaffredo dom. in Torino »	14 —
Red 3,50 %	360586 solo per l'usufrutto	Ajello Cristina, Anna e Maria di Raffaele, minori sotto la p. p. del padre e nascituri di detto Ajello Raffaele fu Francesco dom. a Napoli; con usufrutto a favore di Ajello Luigi fu Francesco dom. a Napoli . »	154 —
Cons. 3,50 %	552769 solo per la proprietà	Congreg. carità di Piancastagnaio (Siena); con usufrutto congiunt. e comulut. ai coniugi Mancini Filomena fu Giuseppe e Monaldi Angelo fu Serafino dom. in Roma . . . . »	297.50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(170)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	127390	157,50	*Panelli* Elvira di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio a favore di Gallone Assunta di Gennaro, nubile, dom. a Napoli.	*Panetta* Elvira di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	62099	70 —	Bonzano *Linda* fu Giovanni-Battista moglie di Buzio Carlo-Giovanni, dom. in Casal Monferrato (Alessandria) dotale.	Bonzano *Angela-Cattarina* fu Giovanni-Battista, ecc., come contro.
Id.	250107	63 —	Pugno Giulia di Domenico, moglie di Raiteri *Edoardo*, dom. a Galliano Monferrato (Alessandria) dotale.	Pugno Giulia di Domenico, moglie di Raiteri *Enrico-Edoardo*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	470360	91 —	*Spoleti o Spoleto Luisa* fu Giovanni, moglie di Squeglia Domenico dom. a Cajazzo (Caserta).	*Spoleti Maria-Luisa* fu Giovanni, moglie di Squeglia Domenico, dom. a Cajazzo (Caserta).
Id.	302418	175 —	Lopez Francesco e *Cristina* di Nicola, minori sotto la p.p. del padre dom. in Bari.	Lopez Francesco e *Maria Luigia-Cristina* di Nicola, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Bari.
Rendita 5 %	134285	50 —	Avallone *Raffaele* fu Antonio, dom. a Brescia. Con usufrutto vitalizio a favore di Pironti Giulia fu Francesco-Gaetano, ved. di Avallone Antonio.	Avallone *Raffaela* fu Antonio, dom. a Brescia. Con usufrutto vitalizio a favore di Pironti Giulia fu Francesco-Gaetano, ved. di Avallone Antonio.
Cons. 3,50 %	540315	875 —	Cornelli Modesta fu *Amando* moglie di Flecchia Giuseppe, fu Savino, dom. a Savigliano (Cuneo).	Cornelli Modesta fu *Armando* moglie di Flecchia Giuseppe fu Savino, dom. a Savigliano (Cuneo).
P. R. 3,50 %	265957	63 —	Ferlicca Filomena, moglie di Romacioni Giuseppe e Ferlicca Giuseppe figli del fu *Antonio*, il 2° minore sotto la p p della madre Friggi Rosa vedova Ferlicca Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Friggi Rosa fu Domenico, ved. Ferlicca, dom. a Grotte S. Stefano (Viterbo).	Ferlicca Filomena ecc. fu Antonio e Ferlicca Giuseppe fu *Vittorio*, il secondo minore sotto la p. p. della madre *Cencioni Adele*, con usufrutto, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	343156	77 —	Mazzaraco Giuseppe di *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Gioia del Colle (Bari).	Mazzaraco Giuseppe di *Vitangelo*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	495145	91 —	Bertolini *Maria-Teresa* detta *Costanza* fu Giovanni interdetta sotto la tutela del fratello Bertolini Francesco fu Giovanni, dom. a Grignasco (Novara).	Bertolini *Costanza-Maria* fu Giovanni, interdetta ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	309741	10,50	Iacquement *Ferdinando* di Anselmo, dom. a Bard. (Torino).	Iacquemet *Pietro-Ferdinando* di *Pietro-Anselmo*, dom. a Bard. (Torino).
Id.	365874	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	549068	133 —	Bagnera *Camilla* di Domenico, moglie di Scarabelli *Giovanni* fu Pietro, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), vincolata per dote.	Bagnera *Maria-Giuseppa-Camilla* di Domenico, moglie di Scarabelli *Giovanni-Battista* fu Pietro, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria); vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	258841	63 —	Moccia Domenico, Pietro, Rosa, *Giovanna*, ed *Arcangela* fu Gennaro *le* ultime tre minori sotto la p. p. della madre Sapone Venere o Venera ved. Moccia Gennaro, eredi indivisi del padre, con usufrutto vitalizio a favore di Sapone Venere o Venera fu Pietro, ved. Moccia Gennaro, dom. a Marcianise (Napoli.)	Moccia Domenico, Pietro, Rosa, *Giovanni* ed *Arcangelo*, *gli* ultimi tre minori ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	374072	31,50	Pozzuto Libera di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Colle Sannita (Benevento).	Pozzuto Libera di *Giuseppantonio*, minore ecc., come contro.
Id.	191714	378 —	Tisbo Vito di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bitonto (Bari).	Tisbo Vito di *Michelangelo* minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	84775	105 —	Buzzi Giberto Gian Paolo fu Francesco, dom. a Viggiù ed Uniti (Varese).	Buzzi Giberto Gian Paolo fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Abaldi Aurelia fu Luigi, vedova di Buzzi Giberto Francesco.*
P. R. 3,50 %	264328	826 —	Copani *Giovanni* fu Carmelo, dom. in Linguaglossa (Catania).	Copani *Giambattista* fu Carmelo, dom. in Linguaglossa (Catania).
Id.	410793	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	240145	140 —	Falcone Olimpia fu *Epifanio-Pasquale* moglie di De Filippo Valentino, con usufrutto vitalizio a favore di Arciprete Lucia fu Pasquale ved. Falcone *Epifanio-Pasquale*, dom. a Caturano.	Falcone Olimpia fu *Pasquale-Epifanio* ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Arciprete Lucia fu Pasquale ved. Falcone *Pasquale-Epifanio*, dom. a Caturano.
Id.	240143	140 —	Falcone Caterina fu *Epifanio-Pasquale* moglie di Tamburrini Pasquale, con usufrutto vitalizio ecc., come sopra.	Falcone Caterina fu *Pasquale-Epifanio*, moglie di Tamburrini Pasquale, con usufrutto vitalizio ecc., come sopra.
Rendita 5 %	136956	1295 —	Mori Guerina fu *Guerino*, minore sotto la p. p. della madre Lodi Etelinda fu Eugenio, dom. a Montichiari (Brescia).	Mori Guerina fu *Rustico-Guerino*, minore sotto la p. p. della madre Lodi Etelinda fu Eugenio, dom. a Montichiari (Brescia).
Cons. 3,50 %	694802	350 —	*Gianolio* Maria fu Bartolomeo, moglie di Bosio Giacomo fu Felice, dom. a Torino.	*Gianoglio Anna-Maria-Teresa Marcella* fu Bartolomeo, moglie di Bosio Giacomo fu Felice, dom. a Torino.
Id.	615149	280 —	Denegri *Luigi* fu Pietro minore sotto la p. p. della madre Candida Rebora fu Patrizio vedova di Denegri Pietro, dom. in Isola del Cantone (Genova).	Denegri *Giacomo-Patrizio Luigi* fu Pietro, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66936	199,50	di Prisco Nicolina fu Massimo, moglie di Giordano *Aniello* di Clemente-Giuseppe, dom. a Terzigno (Napoli), dotale.	di Prisco Nicolina fu Massimo, moglie di Giordano *Agnello* di Clemente Giuseppe, dom. a Terzigno (Napoli), dotale.
Rendita 5 %	134358	210 —	De Pertis Anna-Rosa-Maria fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Palmisquet* Anna-Susanna-Teresa fu Giovanni, dom. a Roma; con usufrutto a *Palmisquet* Anna-Susanna-Teresa fu Giovanni.	De Pertis Anna-Rosa-Maria fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Palmquist* Anna-Susanna-Teresa fu Giovanni, dom. a Roma; con usufrutto a *Palmquist* Anna-Susanna-Teresa fu Giovanni.
Buoni del Tesoro nov. 4 %	760 Serie A	Cap. 10.000	*Coli Bruno* di Guido, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di quest'ultimo, dom. in Siena.	*Coli Bizzarrini Bruno* di Guido, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di quest'ultimo dom. in Siena.
Id.	556 Serie C	500 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: POTENZA

Roma, addì 7 gennaio 1939-XVII

(171)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Media dei cambi e dei titoli
del 18 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,88
Francia (Franco)	50,15
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,35
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,17
Danimarca (Corona)	3,9675
Germania (Reichsmark)	7,6305
Norvegia (Corona)	4,4655
Olanda (Fiorino)	10,32
Polonia (Zloty)	359,10
Portogallo (Scudo)	0,8066
Svezia (Corona)	4,5755
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6330
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,675
Id. 3,50 % (1902)	70,175
Id 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,75
Id. Id. 5 % (1936)	92,425
Rendita 5 % (1935)	92,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,80
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Media dei cambi e dei titoli
del 19 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,621
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,3175
Polonia (Zloty)	359,50
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5805
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,85
Id. 3,50 % (1902)	70,175
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,80
Id. Id. 5 % (1936)	92,525
Rendita 5 % (1935)	92,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % Id 1941	101,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,95
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Media dei cambi e dei titoli
del 20 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,88
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,6180
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,3175
Polonia (Zloty)	359,05
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5810
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,90
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,125
Id. Id. 5 % (1936)	92,825
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,225
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,975

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti alle tabelle dei concorsi per assistente universitario

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 19 ottobre 1938-XVI, con il quale vennero indetti concorsi all'ufficio di assistente nelle Università e negli Istituti superiori;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche al decreto medesimo;

Decreta:

Le tabelle di cui all'art. 1 del predetto decreto Ministeriale 20 settembre 1938-XVI sono modificate come appresso, in relazione ai concorsi rispettivamente sotto indicati:

N. della tabella	N. del concorso	Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
IV	5	Chimica fisica	R. Politecnico di Milano (1 posto)	2	Chimica Chimica industriale Fisica Ingegneria
VI	13	Macchine . . .	R. Università di Padova (2 posti) R. Università di Palermo (1 posto) R. Politecnico di Torino (2 posti)	10	Ingegneria
VI	14	Meccanica applicata alle macchine	R. Università di Padova (1 posto) R. Università di Palermo (1 posto R. Politecnico di Milano (1 posto)	6	Ingegneria
VIII	1	Chimica agraria	R. Università di Pisa (1 posto)	2	Scienze agrarie Scienze forest. Chimica Chimica industriale
		Chimica . . .	R. Università di Siena medicina e chirurgia, 1 posto)		Chimica Chimica industriale Farmacia
		Chimica generale ed inorganica	R. Università di Parma (farmacia, 1 posto) R. Università di Perugia (farmacia, 1 posto)		Ingegneria chimica Scienze naturali
X	2	Chimica generale ed inorganica con elementi di organica	R. Università di Catania (scienze, 1 posto) R. Università di Genova (scienze, 1 posto) R. Università di Milano (scienze, 2 posti R. Università di Napoli (scienze, 1 posto) R. Università di Palermo (scienze, 1 posto) R. Università di Pavia (scienze, 1 posto) R. Politecnico di Torino (1 posto)	22	

Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(280)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a otto posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche (grado 13°, gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica approvato con R. decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente i provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale di custodia delle opere idrauliche;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI con il quale è stato autorizzato l'espletamento di concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi per l'anno 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale), non oltre il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato a relative operazioni militari;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari all'estero alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè in confronto del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari;

2) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inscrizione al medesimo per l'anno XVII oppure l'iscrizione per l'anno XVII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, oppure deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati devono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario;

4) diploma originale o copia autentica notarile del diploma di Regia scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una Regia scuola media superiore;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato su carta da bollo da L. 4 di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta da bollo da L. 4 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con il decreto di concessione della pensione di guerra o con il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso però la dichiarazione suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza,

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima prova scritta i documenti prescritti salva la riserva di cui al comma precedente.

I candidati che risiedano nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 2 al Governo della Colonia in cui risiedono salvo a produrre successivamente al Ministero dei lavori pubblici almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 70 del R. decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e degli articoli 7 comma 4, 5 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 dell'art. 1 della legge 6 giugno 1920, n. 1024, dell'art. 56 della legge 20 gennaio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo C.

I vincitori che siano ex combattenti o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari; i minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, e all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 436,23 lorde. Ad essi compete inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgano, in quanto applicabili le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1938 - Anno XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Le materie su cui si svolgeranno le prove scritte sono le seguenti:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico planimetrico e altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra, requisiti dei materiali da costruzone;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(328)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 12 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B)

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;
Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nella Amministrazione militare;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè, degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti;
Visto il decreto del DUCE dell'8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione dell'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1° ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2° ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per «personale civile non di ruolo» anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari

esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (sezione industriale), oppure di licenza di Regio istituto tecnico (sezione industriale) o di Regio istituto industriale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero e nelle Colonie di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-IXV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 7 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro delle finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

p. *Il DUCE*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

1. Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

3. Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria e permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Tecnologia e meccanica teorica e pratica:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici - Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura, sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzeria - Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti - Colori (naturali ed artificiali). Lacche, mastici.

Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate).

Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, eparatori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza e del consumo - Macchine ad espansione multipla - Distruzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi. Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione - Miscugli detonanti - Gasogeni e carburatori - Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernouilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali - Cenni sulla alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi complessivi.

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) Nozioni di elettrotecnica:

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Omh - Unità di resistenza - Principi di Kirchoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettrolitri - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzioni infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) Cultura generale:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico - Equazione di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi sali basi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichello, stagno, zinco alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.
I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

e) Nozioni di statistica, statistica teoretica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

p. Il DUCE
Ministro per la guerra

Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

(326)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 15 posti di disegnatori tecnici d'artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B)

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impiegati civili dell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, che apporta modifiche alle norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti;

Visto il decreto del Duce dell'8 ottobre 1938-XVI, concernente la autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti di grado 11° del gruppo *B* nel ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio:

a) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, posti n. 7;

b) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, posti n. 8.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui alla ultima parte del n. 1 del successivo art. 4 per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel numero 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1° ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2° ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del 2° comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai presenti concorsi nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV, (data del R. decreto-legge n. 100), presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai presenti concorsi sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2° titolo di studio: diploma originale o copia del medesimo autenticata da notaio, di:

a) abilitazione a perito tecnico conseguita presso un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o presso un Regio istituto industriale, oppure licenza di Regio istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità tecnologico-meccanica;

b) maturità artistica conseguita presso un Regio liceo artistico, oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità architettonico-edile;

3° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato.

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

7° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in Colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il centificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XVI, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare. Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non solato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili); per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicu-

rezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc. hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E' peraltro consentito agli aspiranti residenti all'estero e nelle Colonie di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'art. 8, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nei programmi annessi al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Per detti concorsi saranno formate due distinte graduatorie, in base ai punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nei rispettivi esami.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria saranno applicati i diritti stabiliti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, articolo unico del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) art. 3 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il collocamento nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio dei vincitori dei concorsi, sarà ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, effettuato in base alla votazione complessiva riportata dai candidati nei rispettivi esami.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV. n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi; trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori dei concorsi assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

p. Il DUCE
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

A) SPECIALITÀ TECNOLOGICO-MECCANICA.

Prove grafiche.

1. — Progetto di sviluppo di meccanismi.

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione,

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

2. — Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva.

1. — Costruzione sui triangoli e quadrilateri - Divisione della circonferenza - Poligoni regolari inscritti e circoscritti - Poligoni stellati - Costruzione grafica dell'elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, della elica. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Saggi delle scritture in uso.

2. — Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche - Intersezioni di superfici diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) - Superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N. B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

Prova orale.

1. — Cultura tecnica.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica - Composizione e decomposizione - Momenti - Coppie Centri di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici - Ingranaggi - Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2. — Cultura generale.

A) Matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica - Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia, magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica - Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica - Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua - Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

B) Nozioni di statistica: statistica teoretica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

B) SPECIALITÀ ARCHITETTONICO-EDILE.

Prove grafiche.

1. Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani; oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Disegno topografico.

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve del livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1) Costruzioni sui triangoli e quadrilateri - Divisione della circonferenza - Poligoni regolari iscritti e circoscritti - Poligoni stellati - Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2) Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse - Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione: superfici rigate - Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N. B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

Prova orale.

1. — Cultura tecnica.

Topografia - Planimetria - Tracciamento di allineamenti e di curve - Rilievo dei terreni con scopi e longimetri - Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno.

Rilevamento di un terreno con le poligonali - Rilievo dei fabbricati.

Altimetria - Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici - Profili longitudinali, sezioni trasversali - Piani quotati ed a curve di livello - Pendenza di una retta e di un piano - Scala di pendenza - Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura - Valutazione della superficie dei terreni - Trasformazione e riduzione delle aree - Divisione e permutazione delle aree - Planimetro polare e suo uso.

Disegni - Scale di proporzioni numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Riduzioni lineare e superficiale dei disegni - Trasformazione di scale - Riporto e misura degli angoli nel disegno - Pantografo e suo uso - Strumenti per il disegno topografico - Lumeggiamento e grosseggio dei disegni - Tinte e segni convenzionali - Segni catastali.

Costruzioni.

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza - Pietre naturali (classifica ed uso) - Laterizi (classifica ed uso) - Murature di pietrame, di laterizi e miste - Costruzioni in pietra da taglio - Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) Solai in ferro e laterizi - Soffitti in piano e centinati, loro struttura - Copertura degli edifici - Varie specie di copertura - Grossa e piccola armatura di legname - Capriate in legno e metalliche - Vari tipi di capriate.

Pavimenti - Scale - Struttura in cemento armato (plattebande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego - Congiunzione dei legnami - Connessioni semplici e composte - Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni - Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici - Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni - Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini - Fognature - Gallerie - Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2. — Cultura generale.

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida, angoli diedri e poliedri. solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea; fino alla riproduzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica - Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità - Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia, magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica - Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichello, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

3. — Nozioni di statistica.

(Vedasi programma degli esami di concorso per la specialità tecnologico-meccanica).

p. Il DUCE
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

(327)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visti i propri decreti 29 luglio 1938, n. 36808, circa l'approvazione della graduatoria dei sanitari dichiarati idonei al concorso per posti di medici condotti, vacanti di titolare al 30 novembre 1936, a la designazione dei vincitori alla nomina dei posti messi a concorso;

Considerato che occorre provvedere alla nomina nella sede del comune di Kaggi, in seguito alla rinunzia da parte del dott. Antonino Maffei, precedentemente designato;

Viste le preferenze circa la sede a suo tempo comunicate dai concorrenti e considerato che i dottori Amagliani Nicolò, Salvatore Pietro, Lo Cascio Giuseppe, Giarrizzo Giuseppe, e Lo Cullo Domenico, che seguono nell'ordine della graduatoria degli idonei, regolarmente interpellati hanno formalmente dichiarato di non accettare la nomina per la detta sede;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alessandro Giunta di Giovanni è designato per la nomina al posto di medico condotto nel comune di Kaggi.

Il presente decreto sarà, ai sensi ed effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Messina e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Messina, addì 4 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CIAMPANI

(203)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto che il dott. Piccioli Pietro dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Arischia del comune di Aquila con decreto 27 agosto 1938 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 settembre 1938, n. 207, ha rinunziato alla nomina per la predetta sede di condotta;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice per ognuno dei posti messi a concorso, in relazione alle dichiarazioni fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ruggiero Renato è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Arischia del comune di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Aquila.

Aquila, addì 7 gennaio 1939-XVII

Il Prefetto

(266)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.